



## Sentenza n. 142 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon  
*decisione del 7 giugno 2023, deposito del 13 luglio 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 85 del 2022*

#### **parole chiave:**

PROCESSO CIVILE – RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

#### **disposizione impugnata:**

- art. 1-ter, comma 6 (*recte*: art. 2, comma 1), della [legge 24 marzo 2001, n. 89](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)  
- artt. 6, paragrafo 1, e 13 [CEDU](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale additiva

La Corte d'appello di Firenze ha promosso – in relazione agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Tale articolo viene censurato nella parte in cui **pone come *conditio sine qua non* del riconoscimento del diritto ad una equa riparazione, per la violazione della ragionevole durata del processo, l'esperimento di un rimedio preventivo.** Tale rimedio consisterebbe nel **deposito, nei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, di un'istanza di accelerazione** che preceda di almeno due mesi il decorso del termine di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89/2001, il quale prevede – nel giudizio di legittimità – una durata massima del processo di **un anno**.

Il giudice *a quo*, a monte della mancata presentazione dell'istanza di accelerazione indicata nella legge, **ne contesta l'effettività e l'efficacia ai fini della sollecitazione e della velocizzazione del processo decisionale del giudice competente**, in questo richiamando alcune pronunce della Corte costituzionale che – ricordando l'orientamento della Corte EDU – accoglievano questioni fortemente analoghe al caso in esame.

Dapprima, la Corte identifica il *thema decidendum* dell'ordinanza di rimessione considerandone la motivazione e l'intero contesto: la **censura** della Corte d'appello di Firenze si estende al **meccanismo normativo** proposto dalla legge in esame che **prevede l'inammissibilità della domanda** di equa riparazione ove non venga presentata l'istanza

nei termini prescritti. La questione sollevata riguarda, quindi, il dubbio di legittimità costituzionale **dell'art. 2, comma 1, della legge 89/2001** e non l'art. 1-*ter* che si limita ad individuare i rimedi preventivi.

Nel merito, la Corte ritiene le questioni **fondate**.

Il giudice delle leggi, premettendo il dato pacifico e concorde con la giurisprudenza della Corte EDU della preferibilità dei rimedi preventivi, sottolinea la necessità imprescindibile che essi si configurino come **rimedi effettivi**. Una condizione, quest'ultima, che sembra non ricorrere nel caso in esame in cui il rimedio preventivo dell'istanza di accelerazione conduce ad un **effetto meramente dichiarativo, prenotando l'inverarsi della decisione del processo senza effettivamente contrarlo**.

La Corte replica, dunque, le considerazioni già svolte per quanto attiene all'istanza di accelerazione nel processo penale: l'esperimento di tale rimedio «non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e **non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio**» (sentenza n. 175 del 2021).

Pur considerando la difficoltà nel proporre un modello procedimentale alternativo a fronte delle peculiarità del giudizio di legittimità, la **Corte sollecita il legislatore ad introdurre le semplificazioni procedurali possibili ai fini di una concreta riduzione dei tempi del processo**.

Il giudice delle leggi rileva, ad ogni modo, che **la mancata presentazione dell'istanza in questione può assumere rilievo per quantificare l'indennizzo ex lege n. 89 del 2001**. Infatti, l'istituto può essere considerato una manifestazione della volontà di ottenere rapidamente una decisione ma non spingersi ad integrare la condizione determinante per l'ammissibilità della domanda di equa riparazione.

*Dorinda Caccioppo*